

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 443/24

Del. 12/11/2024

Oggetto:

"Gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 let. c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA"

Proposta di deliberazione n.	481/24
Data Proposta di deliberazione	05/11/2024
Struttura	AMM_STS UNITÀ OPERATIVA TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA
L'Estensore	BURATTI CLAUDIA
Il Responsabile del procedimento	PACE ERMINIO
Responsabile della Struttura	PACE ERMINIO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PACE ERMINIO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UOC TECNICO-PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI
Il Responsabile
Ing. Erminio Pace

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA”

PREMESSO che

- con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 330/23 è stata indetta una nuova area a servizio della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 446/23 sono state affidate le attività necessarie per acquisire i titoli autorizzativi propedeutici all’abbattimento di numero tre alberi ad alto fusto e all’apertura di un nuovo accesso carrabile per la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 è stata indetta la gara aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, alla quale hanno presentato offerta n° 119 operatori economici;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 è stato affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al consulente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Dott. Pasquale Montemurro, senza oneri per la Stazione appaltante;
- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 è stato affidato l’incarico di Direzione dei Lavori allo Studio Tecnico M. ROSA – M. TESTA INGEGNERI, Via San Clemente, 2 – 67020 Fossa (AQ), P. IVA 1835250661 per un importo pari a € 16.200,00 oltre C.N.P.I.A. IVA e oneri di legge, ma l’impegno di spesa sarà preso con specifico atto deliberativo;
- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 è stato affidato l’incarico all’arch. Maria Leone per un importo pari a € 4.999,00 oltre C.N.P.I.A., IVA e oneri di legge ma l’impegno di spesa sarà preso con specifico atto deliberativo;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 410 del 17/10/2024 è stato nominato il seggio di gara della predetta gara;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 421 del 25/10/2024 è stato previsto l’annullamento della procedura di gara e la riproposizione della gara, senza annullare gli incarichi professionali di cui sopra;
- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 è stato fissato il riparto per gli incentivi escluso il personale con qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che

- la base d’asta per i lavori da eseguire è rimasta invariata ed è pari ad € 375.504,76 oltre IVA;

- la base d'asta include i costi della manodopera per un importo pari ad € 62.514,88 oltre IVA e della sicurezza per un importo pari ad € 9.877,41 oltre IVA, per complessivi € 72.392,29, non soggetti a ribasso;
- numero cinque operatori economici tra quelli iscritti all'albo fornitori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri verranno selezionati fra quelli operanti su Roma, in possesso di significativi requisiti e caratteristiche tecnico-economiche e di riconosciute esperienze e capacità tecniche - professionali in questa tipologia di opere;

VISTO che

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri è regolarmente iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e, nel settore Lavori, è qualificata fino a € 500.000,00;
- è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 50 let. c) del D.lgs. 36/2023, ad una procedura di gara negoziata, come da art. 76 comma 2 lettera c) in quanto le opere sono divenute estremamente urgenti e necessarie, a seguito del prolungamento delle tempistiche derivanti dall'annullamento della precedente procedura di gara aperta a cui avevano partecipato 116 operatori economici;

CONSIDERATO che

- la procedura di gara verrà espletata sulla Piattaforma informatica Maggioli "Portale Appalti", in uso all'Istituto;
- il Segretario, senza diritto di voto, provvederà alla redazione dei verbali e a tutti gli adempimenti amministrativi tra cui quelli relativi alle pubblicazioni previste dal D. lgs. 36/2023;
- al fine della loro approvazione, la UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici ha predisposto, i seguenti atti e documenti per una procedura di gara negoziata (all. 1):

A. Capitolato Speciale d'appalto;

B. Disciplinare di gara, al quale si allegano:

- Domanda di partecipazione – Dichiarazione Integrativa DGUE;
 - Schema di Contratto;
 - Patto di integrità;
 - Attestato di eventuale Sopralluogo;
 - Dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;
- il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo elettronico) e il Modello di offerta economica non vengono allegati al presente atto in quanto predisposti in automatico dalla piattaforma Maggioli;
 - la UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici, in conformità al mandato conferito con Delibera del Commissario Straordinario n. 421 del 25/10/2024, provvederà a pubblicare la procedura di gara telematica sul portale Maggioli;

PROPONE

1. di considerare le premesse e gli allegati n° 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e adottare i seguenti documenti di gara (all. 1):
 - A. Capitolato Speciale d'appalto;
 - B. Disciplinare di gara, al quale si allegano:
 - Domanda di partecipazione – Dichiarazione Integrativa DGUE;
 - Schema di Contratto;
 - Patto di integrità;
 - Attestato di eventuale Sopralluogo;
 - Dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;
3. di dare mandato alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici di procedere, quanto prima, al caricamento sulla piattaforma Maggioli della “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 lett. c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA” secondo i principi generali di pubblicità e trasparenza e in conformità alla normativa vigente in materia;
4. di dare atto che l’importo a base d’asta è rimasto invariato ed è pari 395.504,76, inclusi gli imprevisti, oltre IVA. Il predetto importo include i costi della manodopera per un importo pari ad € **63.047,53** oltre IVA e della sicurezza per un importo pari ad € **9.877,41** oltre IVA, per complessivi € **72.924,94** oltre IVA, non soggetti a ribasso;
5. di individuare l’Ing. Erminio Pace quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), mail erminio.pace@izslt.it, il quale, ai sensi della normativa vigente in materia, dirige e controlla la corretta esecuzione della presente procedura;
6. di individuare il Dr. Geom. Matteo Petronzi quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

U.O.C. Tecnico-Patrimoniale
Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici
Ing. Erminio Pace

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA”

VISTA

la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici avente ad oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA”, sottoscritta dal Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo, agli allegati ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di considerare le premesse e gli allegati n° 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e adottare i seguenti documenti di gara (all. 1):

A. Capitolato Speciale d’appalto;

B. Disciplinare di gara, al quale si allegano:

- Domanda di partecipazione – Dichiarazione Integrativa DGUE;
- Schema di Contratto;
- Patto di integrità;
- Attestato di eventuale Sopralluogo;
- Dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;

3. di dare mandato alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici di procedere, quanto prima, al caricamento sulla piattaforma Maggioli della “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 lett. c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA” secondo i principi generali di pubblicità e trasparenza e in conformità alla normativa vigente in materia;
7. di dare atto che l’importo a base d’asta è rimasto invariato ed è pari 395.504,76, inclusi gli imprevisti, oltre IVA. Il predetto importo include i costi della manodopera per un importo pari ad € **63.047,53** oltre IVA e della sicurezza per un importo pari ad € **9.877,41** oltre IVA, per complessivi € **72.924,94** oltre IVA, non soggetti a ribasso;
4. di individuare l’Ing. Erminio Pace quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), mail erminio.pace@izslt.it, il quale, ai sensi della normativa vigente in materia, dirige e controlla la corretta esecuzione della presente procedura;
5. di individuare il Dr. Geom. Matteo Petronzi quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI (A MISURA)
- PARTE AMMINISTRATIVA -**

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it**

“Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”

Indice generale

Indice generale	1
TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA.....	4
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2.....	4
Normative di riferimento.....	4
b) D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli in vigore durante l'espletamento dell'incarico; 4	
c) Linee Guida ANAC e Decreti attuativi del MIT del D.lgs. 36/2023;.....	4
d) Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizi di illuminazione e forza motrice, servizi di riscaldamento/raffrescamento».4	
e) D.lgs. 81/08 e s.m.i.	4
f) Normative sismiche e sulla progettazione	4
Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori	5
Art. 2 bis.....	5
Revisione prezzi contrattuali (per contratti da eseguire	5
anche nell'anno successivo a quello della presentazione dell'offerta)	5
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto	6
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6

Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto.....	6
e disciplina di riferimento	6
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 6 Disposizioni generali.....	7
Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	10
Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	10
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	10
Art. 9 Consegna e inizio dei lavori	10
Art. 10 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori	11
Art. 11 Sospensioni e proroghe.....	11
Art. 12 Penali in caso di ritardo	12
Art. 13 Programma dei lavori dell'appaltatore	12
Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	13
Art. 15 Risoluzione del contratto per grave inadempimento,	14
grave irregolarità e grave ritardo	14
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	14
Art. 16 Anticipazione.....	14
Art. 17 Pagamenti in acconto	14
Art. 18 Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto	16
Art. 19 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	18
Art. 20 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo	19
Art. 21 Revisione prezzi	20
Art. 22 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici	20
Art. 23 Cessione del contratto e cessione di crediti	20
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE.....	21
Art. 24 Garanzia definitiva	21
Art. 29 Variazioni al progetto e modifiche al contratto.....	24
Art. 30 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia.....	24
CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	25
Art. 31 Norme di sicurezza generale.....	25
Art. 32 Piani di sicurezza	25
Art. 33 Piano operativo di sicurezza	26
Art. 34 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza	26
CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	27
Art. 35 Subappalto.....	27
Art. 36 Responsabilità in materia di subappalto	28
Art. 37 Pagamento dei subappaltatori.....	29
Art. 38 Subaffidamenti	29
CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI	30
Art. 39 Tutela dei lavoratori	30
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	31
Art. 40 Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve	31
Art. 41 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto	33
e disposizioni operative.....	33
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	33
Art. 42 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	33
Art. 43 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione	34
Art. 44 Presa in consegna dei lavori ultimati.....	34
CAPO 12 - NORME FINALI	35

Art. 45 Qualità e accettazione di materiali in genere.....	35
Art. 46 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	35
Art. 47 Spese contrattuali, imposte, tasse.....	41

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione alla regola dell'arte dell'opera: Lavori di apertura del passo carraio e sistemazione delle aree esterne di viabilità e parcheggio interno, sistemazione della recinzione di confine.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione progettuale esecutiva dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori va sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.

Art. 2

Normative di riferimento

Quale elenco non esaustivo, si riporta di seguito la legislazione di riferimento, nel campo dei lavori pubblici:

- a) D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- b) D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli in vigore durante l'espletamento dell'incarico;
- c) Linee Guida ANAC e Decreti attuativi del MIT del D.lgs. 36/2023;
- d) Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizi di illuminazione e forza motrice, servizi di riscaldamento/raffrescamento».
- e) D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- f) Normative sismiche e sulla progettazione

Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro **375.504,76** come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

	<i>Euro</i>
Importo dei lavori	312.989,88
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	9.877,41
Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	63.047,53
TOTALE	375.504,76

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro 9.877,41 e il costo della manodopera pari ad euro 63.047,53, somme non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 312.989,88 (diconsi Euro trecentododicimilanovecentoottantanove/88), per i lavori, soggetto a ribasso d'asta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG03 (per Euro **262.903,73** (diconsi Euro **duecentosessandaduemilanovecentotre/35**), di cui:
Euro **9.877,41** (diconsi Euro **novemilaottocentosettantasette/41**) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Euro **312.989,88** (diconsi Euro **trecentododicimilanovecentoottantanove/88**) per lavorazioni soggette a ribasso;

b) CATEGORIE SCORPORABILI:

Categoria OG01 per Euro **33.935,62** (diconsi Euro trentatremilanovecentotrentacinque/ 62).

Art. 2 bis

Revisione prezzi contrattuali (per contratti da eseguire anche nell'anno successivo a quello della presentazione dell'offerta)

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a seguito di aggiornamenti del Prezzario della Regione che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del contratto ed entro il completamento dei lavori.

2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano

l'indice sintetico elaborati dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 3

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a misura.

2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

Art. 3

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a misura.

2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, comma 1, e 1369 del Codice civile.

4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine "appaltatore" si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del cottimo - con il termine "appalto" si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008;
- relazione generale e illustrativa;
- relazione specialistica opere impiantistiche;
- contabilità di progetto (computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi nuovi prezzi, stima costi della sicurezza, quadro tecnico economico);
- quadro incidenza della manodopera;
- piano di manutenzione dell'opera;
- schema di contratto;
- elaborati grafici;
- relazione tecnico illustrativa delle opere strutturali;
- relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
- piano di manutenzione delle opere strutturali;
- schemi strutturali posti alla base dei calcoli;
- relazione geotecnica sulle fondazioni;
- tutta la documentazione tecnica caricata sul portale Maggioli

La partecipazione alla gara implica l'accettazione della documentazione tecnica e amministrativa da parte dell'appaltatore relativa alla medesima gara anche se non caricati sul medesimo portale controfirmati.

Art. 6

Disposizioni generali

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, D.M. n. 145/2000, per quanto applicabili;
- D.lgs. n. 81 del 2008;
- Norme inerenti le opere pubbliche

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

4. Al contratto si applica la disciplina della verifica della correttezza delle retribuzioni prevista dalla vigente normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL del proprio settore.

5. Anche se non specificatamente riportato nella bozza di contratto e/o nel Computo Metrico Estimativo, la ditta si impegna ad eseguire tutte le opere, i saggi e le prove propedeutiche alla realizzazione dei lavori, in presenza di un archeologo. In altre parole, qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, anche in ragione dell'eventuale presenza di vincoli che insistono nell'area oggetto di intervento o per prescrizioni per la realizzabilità dell'opera, l'operatore economico risultato aggiudicatario, a sua cura e spese, provvederà ad effettuare eventuali saggi e/o scavi, in presenza di un archeologo, sostenendone il compenso.

Art. 6-bis

Obblighi del contraente, del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante, identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.)."

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante."

3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice può verificare i contratti sottoscritti tra il contraente e subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e l'eventuale codice unico progetto (CUP).

Art. 6-ter

Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subappalti e dei subcontratti

1. L'elenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza.

2. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011.

Art. 6-quater

Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a*

riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 7

Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, co. 1, lett. D), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), l'amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.
2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.), ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9

Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. E' fatto salvo quanto indicato nel bando o nella lettera di invito in applicazione dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso

inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l'Amministrazione può attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità disciplinate dalla normativa vigente. L'occupazione delle aree è finalizzata all'attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sotto servizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Aggiudicataria, non rientrano le lavorazioni inerenti al taglio e al trasporto a discarica di alberi. L'Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

Art. 10

Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 10.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 11

Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi della vigente normativa.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, in base alla vigente normativa.
4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile di progetto, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto. In ogni caso, quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate

dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo 10. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

7. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 121, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.

8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 13.

Art. 12 **Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 60 €, nel rispetto della normativa fiscale. Se l'importo della penale risulta superiore all'uno per mille dell'importo contrattuale, esso è ridotto di diritto, in sede di stipula del contratto, a tale minore somma.

2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto in base alla vigente normativa.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 13 **Programma dei lavori dell'appaltatore**

1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento,

sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

3. Il programma dei lavori dell'appaltatore deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione o aggiuntivo.

Art. 14

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art. 10 per le seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 15
**Risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarità e grave ritardo**

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
3. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16
Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) è prevista l'anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 17
Pagamenti in acconto

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.
2. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica all'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP; in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle

dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui sopra oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di 30 giorni. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

4. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, co. 6, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 16, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro € 40.000 (Euro quarantamila).

6. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 36/2023.

9. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per l'emissione del SAL, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 5.

11. È garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione committente nei casi di cui all'art. 119, c0. 11, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 18

Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.

b) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.

c) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all'art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.

2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro

categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente.

I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a piè d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre che non sia previsto con pagamento separato.

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile. Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.

g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.

h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

l) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 19

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto

finale.

3. Ai sensi dell'art. 125, co. 7, del D.lgs. n. 36/2023 all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con apposito Decreto Ministeriale.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi dell'art. 35, co. 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (e s.m.i.), il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 20

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.

2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

Art. 21

Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a seguito di aggiornamenti del Prezzario della Regione che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del contratto.
2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano l'indice sintetico elaborati dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:
 - a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 22

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici si applica la normativa vigente di cui al D.lgs. n. 36/2023 ed all'allegato II.14 dello stesso Decreto.

Art. 23

Cessione del contratto e cessione di crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 13, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24

Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

11. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

12. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8, del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria. (negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

13. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

14. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

15. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 25 **Coperture assicurative**

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) secondo i seguenti massimali:

Danni alle cose

- a) "Opere ed Impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto"
- b) "Opere ed impianti preesistenti"
- c) "Costi di demolizione e sgombero" relativamente all'importo contrattuale.

Art. 26

Polizza indennitaria decennale

1. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 27

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 28

Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile

1. Per lavori di importo pari o superiore a 10.000.000,00 di euro, come risultante dallo stato finale, l'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, co. 11, del D.lgs. n. 36/2023, a stipulare una polizza di assicurazione il cui testo dovrà essere conforme per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza approvato con apposito Decreto Ministeriale.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ed avuto riguardo dell'importo del contratto, il compromesso per la stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la bozza di Scheda Tecnica allegata al citato decreto ministeriale. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale conformemente alla bozza approvata; in sua assenza non è possibile liquidare la rata di saldo. Il compromesso deve essere rinnovato o consegnato in occasione delle modifiche contrattuali disposte in corso d'opera, avuto riguardo dell'importo di contratto aggiornato.

3. La Scheda Tecnica deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Partita 1 Rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi: Massimale pari al 20% del valore dell'opera.

Si chiede la copertura assicurativa per le spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno.

Sezione B Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma

Il massimale deve essere pari al 5% del valore dell'opera realizzata, con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

CAPO 6 – VARIAZIONI

Art. 29

Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. L'esecuzione di tutte le opere, gli interventi, i saggi e le prove, necessarie per realizzare gli scavi, eventualmente richieste dalla Direzione Lavori, ai fini di accertamenti di natura archeologica o inerenti alla presenza di vincoli insistenti nell'area oggetto di intervento, non dovranno comportare variazioni al progetto, né modifiche al contratto, né potranno giustificare richieste di pagamenti in aggiunta, anche se non specificatamente previste nella bozza di contratto e/o nel Computo Metrico Estimativo. Analogamente l'eventuale onere per l'esecuzione di scavi saggi e prove, in presenza di un archeologo, dovranno essere pienamente sostenuti dall'operatore economico risultato aggiudicatario.

Art. 30

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e l'amministrazione aggiudicatrice li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e allegato II.14 al medesimo Decreto, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.
2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.
4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza.

A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA REGIONE ...

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco prezzi regionale di cui all'art. 41, co. 13, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) relativo all'anno di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$\mathbf{NP = P_{rif} * (1 - R_{off})}$$

P_{rif} = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco prezzi regionale.

R_{off} = ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l'elenco Prezzo regionale di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono così determinati:

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$\mathbf{NP = P_{an} * (1 - R_{off})}$$

P_{an} = prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita

R_{off} = ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31

Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Art. 32

Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; la decisione del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 33

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, co. 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 34

Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra

loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35 Subappalto

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto è vietato, salvo intervenga specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria. Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l'esecuzione delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

2. In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

3. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. Ai sensi dell'art. 119, co. 3, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119, co. 3, D.lgs. n. 36/2023 dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

6. È obbligo dell'appaltatore comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

8. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

10. Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si demanda all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 36 **Responsabilità in materia di subappalto**

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dello stesso articolo, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D.lgs. n. 646 del 1982 (e s.m.i.).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 37

Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

Art. 38

Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.

4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.), con la

quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 39 Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
 - Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
 - Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.
5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.
7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
8. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 40

Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 in linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. NON costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva espone

nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

8. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicitata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

10. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

11. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende

come definitivamente accettato.

12. In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), il Foro competente è il Tribunale competente di Roma

Art. 41

Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative

1. L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'amministrazione aggiudicatrice, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.

2. Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 42

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a **comunicazione** formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 41.

Art. 43

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

3. Nel caso che, su richiesta dell'Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite del collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

Art. 44

Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui alla vigente normativa.

2. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 45

Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 46

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.M. n. 49/2018 (e s.m.i.); egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali prescritti dalla normativa vigente e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

- a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
 - tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
 - la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
- c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;

d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;

e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore;

f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;

g) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;

h) la protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore

l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

- i) provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.
L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
- j) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
- k) denunciare all'Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelievo e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Soprintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
- l) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;
- m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- n) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
- o) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere all'amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;

p) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

a) non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni del D.M. n. 49/2018 (e s.m.i.).

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

b) L'appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.

c) L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

d) È fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.

e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1° giugno 1990 n. 1729 e la stessa dovrà essere conforme

all'art. 30 del regolamento del Codice della strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

f) L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.

g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sotto servizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.

h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

i) L'appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

j) L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

k) L'appaltatore è obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

l) L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (e s.m.i.) e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.

m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

n) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "*as built*" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni

sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 47

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
 - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.



Rep. n°

Anno 2024

CONTRATTO

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”

L’anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell’IZSLT “Mariano Aleandri” di Roma

SONO COMPARI

- Il Dottor Dr. Stefano Palomba nato ad Taranto il 05/06/1969, C.F. PLMSFN69H05L049L nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “Mariano Aleandri”, il quale interviene in questo Atto esclusivamente in rappresentanza e per conto dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana Codice Fiscale 00422420588 - Partita IVA 00887091007 autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all’art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, di seguito nel presente atto denominato “ente appaltante”;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ generalizzato a mezzo di carta d’identità rilasciata dal _____ in data _____ n° _____, con scadenza il _____ e residente in _____ via _____ n° _____, il quale interviene in questo atto in qualità di rappresentante e amministratore unico della _____ con sede corrente in _____ alla via _____ n. _____, partita Iva n. _____, di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”;

PREMESSO

- Che con deliberazione del Direttore Generale n. _____ è stata indetta una procedura di gara telematica avente ad oggetto “Gara per la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori inerenti al rifacimento del lastrico di copertura, la sostituzione delle apparecchiature dell’impianto aeraulico e la ristrutturazione della sala necroscopica nella Struttura Complessa Lazio sud (Latina e Frosinone)”, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
- Che, previo espletamento della gara suddetta, con deliberazione n. _____ l’Istituto ha aggiudicato la predetta gara a _____ con sede corrente in _____ alla in Via _____ – C.F. e P.IVA _____, per un importo complessivo pari ad € _____ oltre IVA nella misura di legge;
- Che in seguito alla verifica, con esito positivo, della documentazione presentata dall’operatore economico aggiudicatario, si può procedere all’affidamento del servizio;
- Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui alla normativa vigente;
- Che l’Amministrazione ha provveduto attraverso l’acquisizione di apposita certificazione a verificare la regolarità contributiva e fiscale dell’operatore aggiudicatario e che tale certificazione risulta essere in regola;



- Che non sussistono relazioni di parentela o affinità fra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti dell'appaltatore ed i dirigenti e dipendenti dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n° 190/2012.

Tanto premesso, le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Gara per la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori inerenti al rifacimento del lastrico di copertura, la sostituzione delle apparecchiature dell'impianto aeraulico e la ristrutturazione della sala necroscopica nella Struttura Complessa Lazio sud (Latina e Frosinone).

L'Appaltatore, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione del servizio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al capitolato prestazionale e relativi allegati, nonché all'offerta economica che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal presente contratto, e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura. Il contratto avrà efficacia decorrente dalla data di stipula.

Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del successivo codice di comportamento dell'art. 53 comma 16 *ter* del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (euro _____/00) al netto dell'IVA, di cui € _____ (euro _____/00) per oneri sicurezza al netto dell'IVA, per un totale di € _____ (euro _____/00) IVA inclusa.

ART. 3 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ - CAP _____ - in Via _____ n. _____ - PEC: _____

ART. 4 – DURATA, TEMPO UTILE E PENALI

L'Aggiudicatario svolgerà il proprio incarico secondo i tempi previsti nel capitolato prestazionale.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto ordinato dall'Istituto nei tempi dallo stesso fissati, Il Committente procederà, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni contrattuali, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, all'applicazione della seguente penale:

- l'1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi in occasione del successivo pagamento.

Gli importi indicati sono da ritenersi al netto del campo IVA Le penali verranno direttamente detratte dagli importi da corrispondere previsti a titolo di corrispettivo. Verificandosi un numero di inadempimenti superiore a 10 (dieci), potrà applicarsi la risoluzione di cui all'Art. 11 del presente contratto. La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% dell'importo globale dell'incarico, pena la risoluzione di diritto dell'incarico medesimo.



ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale, secondo anche quanto meglio specificato nei successivi articoli del presente contratto e nella Documentazione di Gara.

In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Documentazione di Gara verrà applicata una penale per come ivi indicato.

In caso di reiterate inadempienze, è prevista la risoluzione del contratto.

L'operatore economico comunica alla Stazione appaltante che al personale impiegato è applicato il CCNL _____ del settore _____.

L'operatore economico può indicare un differente contratto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di un CCLN. In tal caso, l'operatore economico fornisce, in allegato, alla stazione appaltante la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali e si impegna ad applicare detto contratto per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto e per tutta la sua durata. In quest'ultimo caso, la dichiarazione sarà verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza, sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro richiamato dal presente atto.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico dell'Affidatario. È, in particolare, fatto obbligo ed onere per l'Affidatario quanto segue:

- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l'espletamento dell'incarico;
- di assumersi la responsabilità civile e/o penale per i danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori od omissioni connessi nell'esecuzione della prestazione;

ART. 7 – SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona dell'Ing. Erminio Pace, mail erminio.pace@izslt.it, il quale ai sensi della normativa vigente in materia, dirige e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto avvalendosi del Direttore di esecuzione del contratto (DEC), individuato nella persona del Geom. Matteo Petronzi mail matteo.petronzi@izslt.it.

ART. 8 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Le competenze professionali a base di gara, come specificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale ed oggetto del presente contratto, sono state determinate anche con riferimento alle norme dettate dal D.M. 17 giugno 2016.

L'Affidatario accetta l'importo complessivo del corrispettivo professionale, pari ad € _____, oltre _____, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, per come specificato nell'offerta economica che è da considerarsi parte integrante del presente contratto. L'importo complessivo è pari a quanto riportato nell'offerta economica, in fase di gara.

ART. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio è costituito dalla somma sopra indicata. Il Fornitore emette fattura solo dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del relativo certificato di pagamento dal RUP, per l'importo ivi indicato.



Il Codice univoco di IZSLT al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di interscambio, la fattura stessa è il seguente: UFJCBG.

Le fatture devono essere inviate – in accordo con il RUP – in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

L'IZSLT, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino:

- a) il codice CIG X del relativo contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) il numero d'ordine;
- c) il numero CUP o, in sua assenza, la dicitura "CUP non assegnato";
- d) la causale di pagamento

Il pagamento è effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti. L'Appaltatore non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità dei beni ovvero dei servizi cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all'Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi alla verifica di conformità.

Le fatture emesse in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, a partire dal 01.07.2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

ART. 10 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva eventualmente irregolare.

La persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i è Il Sig. _____ nato a _____, il _____ C.F. _____ e residente in _____ via _____ . I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con personale appartenente al Committente o con i terzi;



- b) nel caso non vengano rispettate le prescrizioni per l'espletamento dell'incarico di cui all'Art. 3) ed i termini di durata di cui all'Art. 4) del presente contratto;
- c) nel caso di superamento del numero massimo di inadempimenti agli obblighi contrattuali richiamati al precedente Art. 12);
- d) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al precedente Art.12).
- e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto. Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali ed ulteriori spese sostenute a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto. Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire.

L'Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'Affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno, pari al decimo della prestazione non eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'Affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

ART. 12 – CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI

La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni normative.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all' art. 210 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., saranno devolute al competente Foro di Roma.

Con l'eventuale sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via esclusiva è quello di Roma. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l'Impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 6 e 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

ART. 15 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti vigente. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della



capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

ART. 16 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Non è concesso il sub appalto né l'avvalimento se non nei limiti fissati dal D.L.gs 36/23.

ART. 18 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla sua completa esecuzione, sono a totale carico dell'appaltatore.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro _____, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.

ART. 19 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE/CONCESSIONARIA

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. e Codice di Comportamento dei dipendenti dell'IZSLT. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 ("GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy") e delle successive modifiche ed integrazioni, assicura di trattare i dati personali dell'Appaltatore per le seguenti finalità: a) Finalità connesse e strumentali all'instaurazione ed esecuzione del presente Contratto; b) finalità amministrativo - contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.); c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale o di terzi; d) l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica sottoscritto dall'Appaltatore con firma digitale, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, verificate ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Tempo utile e penali), art. 8 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 12 (Risoluzione e recesso), art. 15 (Adempimenti in materia antimafia), art. 17 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 18 (Garanzie).

ART 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, tutti i documenti di gara approvati con Delibera n° ___ del _____;



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

ART. 22 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento al D.lgs. **ex D. L. n. 36 del 31 marzo 2023** alle Linee Guida ANAC e ai Decreti attuativi del MIT, alle vigenti leggi in materia di LL.PP., alle disposizioni richiamate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e, per quanto compatibile, al Codice Civile. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 196/2003. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto. A conclusione delle prestazioni oggetto del presente incarico e ad avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto, secondo le modalità descritte all'Art.8) l'Affidatario dovrà produrre dichiarazione contenente l'attestazione di ritenere Conclusa la propria prestazione professionale, di aver percepito per intero quanto di spettanza e di rinunciare espressamente a future pretese dall'Amministrazione relativamente al presente incarico.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Direttore Amministrativo

Giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 396 del 16.10.2023

Il Legale Rappresentante della Società



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

PATTO DI INTEGRITA'

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

Patto di integrità tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri ed i partecipanti alla procedura aperta ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo inerente: Oggetto: "Gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri."

Il presente Patto interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario ed è richiamato nei bandi di gara. Il presente Patto, già sottoscritto dal Dirigente competente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in sede di offerta economica, a pena di esclusione.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e l'Operatore economico

In osservanza di quanto previsto

- dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 31 gennaio 2014;
- dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC avente ad oggetto l' "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" (richiamato nel PNA 2016) nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti pubblici", al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure", dove contempla la "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'Operatore economico, dai dipendenti e dagli amministratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri con riferimento al presente affidamento.
2. Esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri relativi a lavori, servizi e forniture. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara nonché per l'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere prevista nei bandi di gara. Per i concorrenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti i componenti. In ogni contratto sottoscritto tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e l'Operatore economico deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

1. L'Operatore economico:

- 1.1 si impegna al rispetto del Patto di integrità;
- 1.2 agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e degli altri concorrenti;
- 1.3 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- 1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori, ove costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- 1.5 si impegna a segnalare alla Stazione appaltante e all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.6 si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- 1.7 si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni alla Stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti 1.5 e 1.6 potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre al Responsabile unico del Procedimento;
- 1.8 si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti in ordine al rispetto del presente Patto di integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

Articolo 3 - Obblighi della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante:

- 1.1 si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge;
- 1.2 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di comportamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e

della Toscana M. Aleandri o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione degli stessi;

1.3 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Articolo 4 - Violazione del Patto di integrità

1. Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
- cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità;
- nel caso di responsabilità per danno arrecato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 e nel caso previsto all'art. 3, punto 1.3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
- la Stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Articolo 5 – Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni in esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data.....

.....
per l'Operatore Economico

.....
per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri
II DIRETTORE GENERALE

N.B.: Il presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

**Disciplinare di gara
PER LAVORI DI IMPORTO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA
Criterio prezzo più basso**

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it**

DISCIPLINARE DI GARA

Per l'appalto mediante **PROCEDURA NEGOZIATA**, ai sensi dell'art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri.

L'ammontare dei lavori risulta da partite a misura; il prezzo a base d'asta è pari a **€ 379.953,56 oltre IVA**, inclusi gli oneri della sicurezza e della manodopera che ammontano complessivamente a **€ 72.924,94**. Per le partite a misura le quantità indicate nel computo rappresentano comunque le quantità minime da eseguire.

Sono infine stati stimati in Euro **9.877,41 al netto dell'IVA** gli oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso.

Sono infine stati stimati in Euro **63.047,53 al netto dell'IVA** gli oneri della Manodopera, non soggetti a ribasso.

La stazione appaltante, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) garedtp@pec.izslt.it, in esecuzione dell'atto deliberativo di cui questo documento costituisce parte integrante e sostanziale, bandisce la gara a procedura negoziata per l'appalto dei lavori di cui sopra.

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato Maggioli al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://izslt.maggiolicloud.it/Appalti/InnitLogin.do>, per l'assegnazione dei lavori di cui sopra.

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma telematica Maggioli, entro il termine perentorio fissato sulla medesima piattaforma telematica la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, che costituirà l'offerta.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno per via telematica, solo ed esclusivamente, attraverso l'apposito spazio all'interno della piattaforma telematica denominato "*Comunicazioni della stazione appaltante*", resa di pubblico accesso.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura attraverso apposita richiesta tramite la piattaforma Maggioli,

sezione “*Comunicazioni riservate al concorrente*” nei termini temporali indicati nella piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, saranno fornite, in formato elettronico e entro i termini indicati sulla medesima piattaforma Maggioli, mediante pubblicazione sulla piattaforma nella sezione “*Comunicazioni della stazione appaltante.*” Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma Maggioli.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il capitolato con la descrizione delle opere, dei lavori e delle forniture da portare a compimento è stato redatto dalla stazione appaltante e validato attraverso l'adozione della delibera di indizione della gara di appalto.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato: redatto dall'Ing. Alfredo Iacovelli, con studio a Bellegra (RM) Loc. Le sbarre n. 9, e verrà validato con atto del RUP sulla piattaforma AINOP

La documentazione e gli elaborati di gara, in formato digitale, saranno pubblicati sul sito internet della stazione appaltante nella sezione Amministrazione – Provvedimenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti.

Ai sensi dell'art. 83, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 si precisa che il procedimento di gara si concluderà entro i tempi fissati nell'allegato I. 3 al D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 83, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 si precisa che i CAM sono disciplinati nel capitolato speciale di appalto relativi alla gara per la progettazione esecutiva a cui si demanda.

a) **Soggetto appaltante:** Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Via Appia Nuova, n. 1411, cap. 00178, Città Roma (RM), tel. (06)79099.1, fax (06)79340724, mail info@izslt.it, PEC garedtp@pec.izslt.it

b) **Gara:** La procedura di gara verrà espletata attraverso apposito seggio di gara nelle date indicate sulla piattaforma Maggioli accessibile all'indirizzo <https://izslt.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

a) **Procedura e criteri di aggiudicazione:** L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura negoziata di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), con applicazione del **criterio del prezzo più basso**. A pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il form Offerta Economica pubblicata sul portale Maggioli. Nell'offerta economica dovrà essere indicato il valore complessivo offerto per la realizzazione dei lavori oggetto della presente procedura di gara, inclusivo della manodopera e della sicurezza, non soggetti a ribasso (così come fissati dalla Stazione Appaltante). Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

b) **IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO:** a misura, così come esplicitamente indicato nella documentazione di gara a cui si demanda. Per l'adeguamento/revisione dei prezzi contrattuali si demanda alla normativa vigente (art. 60 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) ed a quanto riportato nel Capitolato speciale di appalto.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA APPLICARE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL del settore di appartenenza.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Offerte anomale: Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno 5 offerte, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un'offerta pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata applicando il metodo "A" utilizzato dalla piattaforma informatica Maggioli portale appalti.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque. Qualora il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque la stazione appaltante provvederà a valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. (Art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023).

Offerte uguali: Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell'art. 77, co. 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (e s.m.i.).

Le offerte vanno redatte in lingua italiana.

Controllo sul possesso dei requisiti: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, **obbligatoriamente**, registrarsi al sistema FVOE.

Tutta la documentazione, le comunicazioni e le notizie inerente la procedura di gara dovranno avvenire solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Maggioli.

d) **Requisiti per la partecipazione alla gara:** Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
- Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG01 Class. I° oppure OG03 Class. II°.

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera:

Tabella n° 1

Lavorazioni	Categ.	Classif.	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Edifici civili e industriali	OG 01	I	33.935,62	9,170	Scorporabile	Subappaltabile
Opere di realizzazione di strade	OG 03	II	267.352,73	72,243	Prevalente	Subappaltabile
Impianti elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi	OS 30	I	68.788,00	18,588	Scorporabile	Subappaltabile
TOTALE			€ 370.076,15	100		

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2) Opera scorporabile

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese con ditta qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione nei limiti previsti dall'art. 119.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), per i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, co. 2, lett. c), e per i Consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) trova applicazione l'art. 67 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 68, co. 20, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

La stazione appaltante stipulerà il contratto con l'impresa che avrà offerto il prezzo più basso, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare di gara, se risultata non definitivamente anomala.

I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all'originale firmata in digitale dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).

A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

e) Documenti da presentare per l'ammissione alla gara:

La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato Maggioli, accessibile all'indirizzo <https://izslt.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

I Concorrenti dovranno inserire entro il termine perentorio, fissato nella piattaforma Maggioli, a pena di esclusione, la documentazione richiesta. La documentazione dell'offerta dovrà essere firmata digitalmente, a pena di nullità.

Al primo step del percorso guidato Invio Offerta il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo la documentazione di seguito descritta, debitamente compilata e firmata digitalmente.

La documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, dovrà essere debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta priva di firme digitali o pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato nella piattaforma, come risultante dai log del sistema. I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive, nella apposita procedura guidata, sulla piattaforma Maggioli, che consentono di predisporre:

- Plico telematico – Documentazione amministrativa;
- Plico telematico – Offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di partecipazione e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (e s.m.i.).

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, co. 4, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) per tutta la durata dei lavori. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), fermo restando quanto previsto all'art. 101 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nella presente lettera di invito;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata sulla Piattaforma Informatica Maggioli Portale Appalti.

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l'esclusione dalla gara, tali buste devono contenere obbligatoriamente la seguente documentazione:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione.

- A. **Domanda di partecipazione – Dichiarazione unica e integrazione DGUE**, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara, o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
- B. **MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto digitalmente:
 - dal legale rappresentante del concorrente;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura.

Si precisa che nella **Parte II**:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 23/2013.

Lettera C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

- Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati:

- i dati richiesti in caso di avvalimento;
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori - Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare.

Parte III: Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (e s.m.i.);
- le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali - il possesso del requisito di cui ai all'art. 94, commi 1, 2, e all'art. 98, co. 3, lett. f), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 (in carica) indicando il nominativo e dati anagrafici dei singoli soggetti.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1, 2, e art. 98, co. 3, lett. f), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ovvero firmando digitalmente.

Lettere:

- **B** - Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- **C** - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- **D** - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice.

Nella Parte IV: Criteri di selezione:

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla **lettera A: IDONEITÀ**.

Nella Parte VI: Dichiarazioni finali:

Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), dal legale rappresentante dell'operatore economico.

- C. Garanzia provvisoria** di Euro € **7.599,07** (Euro settemilacinquecentodieci/100), pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, co. 1, del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Ag.I.D. con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30%** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del **50%**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti del micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **10%**, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del medesimo art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

È possibile una ulteriore riduzione dell'importo della garanzia sino al massimo del 20% cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D.lgs. 36/23, che devono essere riportati nei documenti di gara che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della riduzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 106, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la

stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

- D. Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente occorre inserire nella busta amministrativa una **COPIA DELLA PROCURA**, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.
- E. PASSOE per verifica tramite il SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.
- F. Attestazione del versamento a favore dell'ANAC del contributo appalti di Euro **33,00** di cui alla Delibera dell'Autorità n. 610 in data 19/12/2023, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG: **X. Il mancato pagamento, è causa di esclusione dalla procedura di selezione.**
- G. Fotocopia resa autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) della certificazione SOA in corso di validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti del presente disciplinare;
- H. Il sopralluogo è facoltativo. L'attestazione di presa visione dei luoghi è rilasciata dalla stazione appaltante a seguito di avvenuto **SOPRALLUOGO**. Il concorrente può effettuare un sopralluogo nella sede ove verranno svolti i lavori. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell'avvenuto sopralluogo, da **NON** ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione a questa procedura di gara, verrà eventualmente rilasciato ai concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante. Tutte le informazioni inerenti alle date per lo svolgimento dei sopralluoghi facoltativi avverranno all'interno della Piattaforma Maggioli nella sezione "*Comunicazioni della stazione appaltante.*" Le richieste inerenti allo svolgimento degli stessi e alla richiesta dell'attestato di avvenuto sopralluogo potranno avvenire esclusivamente all'interno della messaggistica della Piattaforma Maggioli nelle date che verranno comunicate.
- I. Relazione con la quale l'imprenditore illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e precisamente: a) garantire la stabilità occupazionale del personale

impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

J. In caso di **AVVALIMENTO** dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);
- c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento **è normalmente oneroso**, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, co. 15, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Ai sensi dell'art. 104, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Per le A.T.I. non costituite, inoltre:

- a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
 - a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
 - a2) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- b) (*per ciascuna impresa*): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente (Mod. 2) e tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola (ad esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).

Per le A.T.I. già costituite, inoltre:

- a) la documentazione richiesta per l'impresa singola;
- b) ATTO COSTITUTIVO dell'A.T.I. con le caratteristiche di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all'A.T.I.:
 - b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
 - b2) l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
 - b3) l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:

- a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
- b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.: le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B.: in tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.:

1. l'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La garanzia provvisoria deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere integrate e sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, da 5 a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono

rendere. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità.

Ai sensi dell'art. 108, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Tale busta A dovrà essere separata e insieme all'altra busta, inclusa nel plico di spedizione.

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere formulata compilando il modulo Offerta economica, pubblicato sulla Piattaforma Maggioli. In detto modulo sono riportati, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.L.gs 36/2023, i costi della sicurezza e della manodopera, così come stimati dalla Stazione Appaltante. L'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, indicare il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione di tutti i lavori di cui alla lista delle lavorazioni e forniture, riportate nella documentazione tecnica di gara (computo metrico, elenco prezzi, ecc.). Il prezzo complessivo offerto è indicato dal concorrente nell'apposito modulo in lettere e cifre. In caso di discordanza prevale quanto indicato in lettere. Nel modulo Offerta economica non deve essere indicato il valore del ribasso. Il modulo è firmato digitalmente dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi telematici ricevuti e verifica le eventuali correzioni apportate nel modo indicato, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e procede a verificare la presenza di offerte anomale. A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa.

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso gli allegati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso gli allegati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

f) CAUSE DI ESCLUSIONE:

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare. Si darà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nell'apposito modulo è causa di esclusione immediata dalla gara.

Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare nonché nel DGUE, nei documenti di gara comporteranno l'esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio ove ammissibile.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (IVA esclusa) pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

g) Luogo di esecuzione delle opere e prestazioni: Le opere e prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite sul territorio del comune di Roma Ciampino presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Via Appia Nuova 1411.

h) Termine di esecuzione delle opere e prestazioni: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, e pari a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il contratto di appalto dovrà essere sottoscritto immediatamente, a richiesta dall'ente e comunque entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione ex art. 18, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

i) Gli interessati possono prendere visione di tutta la documentazione inerente la gara in oggetto sul portale Maggioli.

j) PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara. Per partecipare alla seduta di gara l'operatore economico deve fare preventiva richiesta, trasmettendo una dichiarazione nella quale attesta che è il rappresentante legale corredata da un documento in corso di validità, oppure inviando una delega, firmata dal rappresentante legale, e un documento in corso di validità. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di un proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

k) DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

Sulla piattaforma Maggioli nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" la Stazione Appaltante pubblicherà il giorno e l'ora in cui si svolgerà la seduta pubblica, durante la quale inizieranno i lavori del seggio di gara. Sarà cura della Stazione Appaltante rendere noto il link attraverso il quale sarà possibile accedere alla seduta pubblica, on line, tramite Webex.

La procedura è la seguente:

1. Preliminarmente si accede, in seduta pubblica, alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema. Si procede poi alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata. In tale fase la busta "B – Offerta economica" resta chiusa nel portale di gara.
2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio.
3. Ciò fatto si procederà, sempre in seduta pubblica, e per le sole ditte ammesse all'apertura del Plico telematico – Offerta economica.
4. Si procederà, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), alla determinazione della soglia di anomalia, applicando il metodo utilizzato, in automatico, dalla piattaforma Maggioli e si procederà a stabilire la migliore offerta non anomala. Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale.

l) GARANZIA DEFINITIVA:

Ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 117, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

m) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:

Finanziamento: I lavori sono finanziati con soldi di bilancio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri.

Anticipazione: ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) l'anticipazione sarà concessa nella misura del 20% dell'importo netto contrattuale..

Pagamento: saranno effettuati concordandoli con la stazione appaltante, in funzione dei primi lavori svolti.

n) **VALIDITÀ DELL'OFFERTA:**

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione. Per il solo aggiudicatario l'offerta resta valida fino al termine dei lavori.

o) **CONDIZIONI DI SUBAPPALTO:**

il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e secondo quanto indicato esplicitamente nel capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. **SUBAPPALTO A CASCATA**) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali sono individuate nelle seguenti

p) Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese aventi sede in uno Stato della CEE, alle condizioni previste dalla vigente normativa.

q) Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

r) **ALTRE INFORMAZIONI:**

- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato facsimile della Domanda di partecipazione, un recapito di posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni avverranno attraverso la piattaforma Maggioli e il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza delle stesse, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
- È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta, utilizzando l'apposito spazio previsto nell'allegato "DGUE", con espressa indicazione delle parti della prestazione che intende subappaltare. La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare i limiti e le condizioni previsti dall'art. 119, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

- Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa. Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell'art. 77, co. 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (e s.m.i.).
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico-finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto".
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).
- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
- Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona dell'Ing. Erminio Pace.

s) **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dalla stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente Disciplinare e all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- presentare le polizze assicurative di cui al Capitolato speciale d'appalto e al presente Disciplinare;
- nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. FABRIZIO CORZANI ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: izslt@legalmail.it tel. 06 79099408, mail fabrizio.corzani@izslt.it fax 0679340724.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE UNICA E INTEGRAZIONE DGUE

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

Domanda di partecipazione alla procedura avente ad oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri.”

Spett.le

.....

Via, n.

Cap Città (....)

Il sottoscritto
nato a Prov. il
residente nel Comune di Prov. Stato
Via/Piazza n.
CODICE FISCALE
in qualità di
dell’impresa
con sede nel Comune di Prov. Stato
Via/Piazza n.
con codice fiscale: Partita IVA:
telefono Fax
PEC

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto:

come impresa singola

Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le seguenti imprese:

.....

.....
Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....
.....
.....

Oppure

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le imprese:

.....
.....
.....

Oppure

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....
.....
.....

Oppure

organo comune mandatario di una rete d'impresa, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 1, lett. g), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

organo comune mandatario di una rete d'impresa, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 1, lett. g), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

impresa retista mandante di una rete d'impresa, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 1, lett. g), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

impresa retista mandante di una rete d'impresa, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 1, lett. g), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

mandante di una rete d'impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

mandatario di una rete d'impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.); il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.) consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale

.....
.....
.....

b. che l'impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di, per le seguenti attività

.....
.....
.....

ed attesta i seguenti dati:

- n. iscrizione nel registro imprese;
- data di iscrizione.....;
- annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani
- Già iscritta al registro delle ditte con il n.;
- Denominazione
- Sede Data di fondazione
- Costituita con atto, capitale sociale Euro
- Durata dell'impresa / data di termine Forma giuridica
- Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi)

.....
.....
.....

- Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)

.....
.....
.....

- che la **società di capitale** ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 (e s.m.i.) come segue:
 - **sistema cd. “tradizionale”** (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; *(N.B.: in tal caso la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI deve essere resa dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);*
 - **sistema cd. “dualistico”** (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; *(N.B.: in tal caso la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI deve essere resa dai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);*
 - **sistema cd. “monistico”** fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del Codice civile); *(N.B.: in tal caso la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI deve essere resa dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).*

- che gli **institori o procuratori generali** sono individuati nei seguenti soggetti:
 - nome e cognome, nato a il
 - nome e cognome, nato a il
 - nome e cognome, nato a il
- che i soggetti dotati dei **poteri di direzione** sono individuati nei seguenti soggetti:

nome e cognome, nato a il

nome e cognome, nato a il

nome e cognome, nato a il

- che gli organi dotati di **poteri di controllo** sono individuati nei seguenti signori:

nome e cognome, nato a il

nome e cognome, nato a il

nome e cognome, nato a il

- che l'**Organismo di vigilanza** risulta composto dai seguenti soggetti:

nome e cognome, nato a il, quale Presidente

nome e cognome, nato a il

nome e cognome, nato a il

- c. di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;
- d. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella lettera di invito e nell'allegato tecnico;
- e. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni;
- f. di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui;
- g. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto dell'appalto;
- h. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19.03.90, n. 55 (e s.m.i.);
- i. di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori;
- j. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001 (e s.m.i.);
oppure
di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001 (e s.m.i.) ma che il periodo di emersione si è concluso;
- k. ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste negli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), e più precisamente dichiara:
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
 - che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (*N.B.: il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*)

- che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- che l'operatore economico non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis, co. 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del presente Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186-bis, co. 4, del Regio Decreto n. 267 del 1942 e all'art. 95, commi 3 e 4, del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- non aver commesso un illecito professionale grave come definito dall'art. 98 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

l. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n.), l'INAIL (matricola n.) e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore;(N.B.: indicare esattamente il CCNL applicato non utilizzando frasi generiche) oppure allegare una dichiarazione attestante il contratto in uso e la sua piena equivalenza nel trattamento dei lavoratori

m. (N.B.: nel caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

o. (N.B.: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:

 e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

- p. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- q. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente:
; PEC:
- r. che l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente è sito presso il seguente indirizzo:
; PEC:
- s. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:; PEC:
- t. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax e-mail certificata e di eleggere domicilio al seguente indirizzo

- u. di precisare che, nell'ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto dall'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.):

u.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l'ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;

Oppure

u.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell'offerta vi sono i seguenti segreti tecnicimotivati da e comprovati da ed i seguenti segreti commerciali motivati da e comprovati da (N.B.: numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte):

e pertanto di autorizzare l'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto

v. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.), a pena di nullità assoluta del contratto.

w. ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 (e s.m.i.) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

- x. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del DPR n. 62/2013 (e s.m.i.), a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
- y. di impegnarsi a rispettare nell'espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. n. 231/2001 (e s.m.i.) adottato dalla stazione appaltante.

z. che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:

ctg.: cl.....

ctg.: cl.....

Che i direttori tecnici sono:

– nato a il

– nato a il

– nato a il

Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società.....,

regolarmente autorizzata, in data.....al nr..... con validità al.....

Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto certificato.....

.....

aa. di aver preso visione e di rispettare i protocolli di legalità adottati dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa antimafia;

bb. *(N.B.: solo in caso di un'aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 65, co. 1, lett. 6), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) che ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/23 e s.m.i., in qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013);*

cc. *(N.B.: solo in caso di rete d'impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune,*

- *impegna tutte le imprese retiste* aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del contratto di rete,

ovvero

- fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali concorre.....

.....

dd. ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 36/2023 di impegnarsi a garantire:

la stabilità occupazionale del personale impiegato;

l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta

dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ee. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

ff. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di ...% (indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'art. 47, co. 7, del D.L. n. 77/2021) e a quella femminile una quota di ...% (indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'art. 47, co. 7, del D.L. n. 77/2021) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Data

Firma

N.B.

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
- Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo in originale o copia autentica.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411**
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, **pena l'esclusione dalla gara**, singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

- In particolare nelle Società di capitali con:

:

sistema cd. **"tradizionale"** (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale" il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);

sistema cd. **"dualistico"** (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza"; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)

sistema cd. **"monistico"** fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del Codice civile); il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Spett.le

.....

Via, n.

Cap Città (....)

Il sottoscritto
nato a Prov. il
residente nel Comune di Prov. Stato
Via/Piazza n.
CODICE FISCALE
in qualità di
dell'impresa
con sede nel Comune di Prov. Stato
Via/Piazza n.
con codice fiscale: Partita IVA:
telefono Fax

DICHIARA

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una **X** il della dichiarazione che si intende rendere.

- A) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 452-quaterdecies del Codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del Codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

- d) frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

OPPURE

- Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:

.....

(N.B.: riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313 e s.m.i.)

E CHE

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

.....

- B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, (indicare **TUTTE** le sentenze iscritte sul **casellario giudiziale anagrafico storico** ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione):

.....

- C) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e s.m.i.) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.
- D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.
- E) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (e s.m.i.), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che

ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (e s.m.i.). La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione.

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Data, _____

Firma digitale

.....

: allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

ATTESTATO FACOLTATIVO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411**
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”

SI ATTESTA

che in data _____, presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, sita in Roma alla Via Appia Nuova n. 1411, il Sig. _____, legale rappresentante/delegato dell’Impresa _____, con sede legale corrente in _____, Via _____, C.F. /P.IVA _____, E-mail _____ Pec. _____, in data _____, ha effettuato il sopralluogo facoltativo previsto dalla documentazione di gara della procedura di cui all’oggetto.

Si attesta, altresì, che le relative operazioni sono state eseguite alla presenza del referente incaricato dalla sede IZSLT Sig. _____.

Roma, li _____

Impresa/Ditta

Referente incaricato IZSL



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

DICHIARAZIONI INERENTI IL RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE – 00178 Roma/Capannelle – Via Appia Nuova,1411**
Tel. (06)79099.1 (centralino) – fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

DICHIARAZIONE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”

Dichiarazione relativa alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto _____ codice fiscale: _____, legale rappresentante della ditta _____ effettua la presente dichiarazione valevole per il contratto relativo alla procedura in oggetto.

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara che:

- 1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all’esecuzione del contratto in oggetto è il seguente:
 - a) conto bancario (IBAN completo): _____ presso la banca _____;
 - b) conto postale (IBAN completo) _____ presso Poste Italiane S.p.A.
- 2) le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:

Cognome e nome _____ C.F. _____

Cognome e nome _____ C.F. _____

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI VALIDITÀ

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR e ss.mm.ii.)

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: garedtp@pec.izslt.it, tel. 06790991, mail info@izslt.it, fax 0679340724;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (**RPD-DPO**) è il Dott. FABRIZIO CORZANI ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: izslt@legalmail.it tel. 06 79099408, mail fabrizio.corzani@izslt.it fax 0679340724;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/23 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia 11, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Si dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui sopra.

Roma, li _____

Firma
